

1611) Principiarono i Cristiani a farsi giudicare dai Vescovi per non ricorrere ai Tribunali dei Gentili, locchè vedevano essere rincresciuto a San Paolo. Perchè questa buona massima si conservasse, principalmente e almeno nei Cherici, nei quali sarebbe stato uno scandalo maggiore portar i loro dissidj a' Magistrati etnici, si fecero dai Pontefici e Concilj molti e replicati Canoni. I Principi Cristiani medesimi vi trovavano il loro interesse, che le cause civili senza strepito caritatevolmente venissero giudicate dal Vescovo. In tal guisa si schivavano oltre le pene di sangue, eziandio le fraudi e i raggiri architetrati dai ministri e ufficiali forensi, le insidie dell' avversario, gli inganni artifiziosi degli Avvocati, e l' occultamento della verità, mentre le cose si facevano più per impulso della coscienza nelle parti litiganti, che per altro motivo. Laonde a Costantino, il quale confermò quest' esercizio giurisdizionale nei Vescovi, si attribuisce quella ragione: *Multa enim quæ in iudicio copiosa præscriptionis vincula non patientur, investigat & promit sacrosanctæ religionis auctoritas*. Di ciò vedasi il Tomasino t. 3, par. 2, l. 3, cap. 10, seqq.

1612) Questa arbitraria sommissione degli antichi Cristiani ai Vescovi, e la condescendenza dei Principi in un coi replicati Canoni Ecclesiastici, fecero acquistare ai Prelati alcune pretensioni di quell' ordine, che chiamano *Ecclesiastica jura*, e quindi principiarono a opporsi alle leggi laiche, le quali conoscendo per esperienza i disordini che ne nascevano, e a quali vergognosi deviamenti fossero ridotte le cose sul pretesto di dritti incom-

pe-